CONVENZIONE

PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE

TRA

COMUNE DI GUALDO TADINO, con sede in Gualdo Tadino, P.zza MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 4, codice fiscale 00467070546 in persona del Sindaco *pro-tempore*, Dr. Roberto Morroni

- da una parte -

E

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA - ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE , con Sede in Perugia, P.zza Matteotti, partita IVA 02983830544 nelle persone del Presidente *pro tempore* della Fondazione, Avv. Carlo Orlando e del Coordinatore *pro tempore* dell'Organismo, Avv. Angelo Santi

- dall'altra parte.

Premesso

- che il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 stabilisce che chi intenda esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi dello stesso decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
- che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale a partire dal 20 marzo 2011 e dalla data del 20 marzo 2012

anche per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;

- che la suddetta normativa introduce una modifica sostanziale alle modalità di accesso alla giustizia civile e che pertanto il Comune di Gualdo Tadino ritiene di dover operare affinché i cittadini possano effettuare il procedimento di mediazione nel territorio di residenza;
- che la Fondazione Forense di Perugia, attraverso l'Organismo di Mediazione Forense, offre un servizio di gestione di procedure conciliative, come metodo consensuale di risoluzione delle controversie, rapido ed economico e particolarmente qualificato, in ragione della formazione giuridica dei mediatori e della sua organizzazione;
- che l'Organismo di Mediazione Forense è iscritto con il n. 45 nel Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia a norma del D.lgs. 28/2010;
- che le procedure di mediazione sono gestite dall'Organismo di Mediazione Forense secondo il Regolamento dell'Organismo (All. 1) e sulla base delle tariffe-indennità stabilite (All. 2), entrambi regolarmente depositati presso il Ministero della Giustizia;

Tutto ciò premesso e vista la delibera di Giunta Comunale del 14 maggio 2012 n. 132

CONVENGONO

quanto segue:

1. Il Comune di Gualdo Tadino concede all'Organismo di Mediazione Forense l'utilizzo gratuito di una sala sita in Gualdo Tadino, Piazza Martiri, collocata al primo piano di "Palazzo Rosi" per l'effettuazione delle procedure di mediazione.
2. L'individuazione degli orari e dei giorni potrà essere concordata di comune accordo fra le parti.
3. A fronte della concessione di gratuito utilizzo dello spazio comunale, l'Organismo di Mediazione Forense si impegna ad offrire al Comune di Gualdo Tadino, relativamente alle mediazioni nelle quali il Comune è parte, i propri servizi di

amministrazione di procedure conciliative con una riduzione del 20% rispetto alle tariffe relative alla mediazione (All. 2), proposte alla comune utenza.

4. Il servizio di amministrazione delle procedure sarà prestato alle condizioni previste dal predetto Regolamento di mediazione.
5. La riduzione di cui al punto 3 sulle tariffe si applicherà oltre che al Comune di Gualdo Tadino anche alle relative controparti nelle eventuali procedure di mediazione al fine di garantire l'imparzialità del servizio offerto.
6. La presente convenzione si applicherà a tutte le domande presentate all'Organismo di Mediazione Forense di Perugia presso un qualsiasi punto di ricezione delle stesse.
7. Il Comune di Gualdo Tadino si impegna a dare opportuna comunicazione alla cittadinanza dell'avvenuta stipula della presente convenzione.
8. Ogni ulteriore forma di promozione del servizio potrà essere concordata tra le parti.
9. Il Comune di Gualdo Tadino non potrà ritenersi in alcun modo responsabile del servizio offerto dall'Organismo di Mediazione Forense né percepirà alcun compenso per le procedure attivate dai cittadini.
10. La presente convenzione ha efficacia immediata ed è senza determinazione di durata, potendo essere disdettata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni.

Si Allega:

1) Regolamento dell'Organismo;
2) Allegato A al regolamento - indennità;

Perugia, Gualdo Tadino lì 11 giugno 2012

COMUNE DI GUALDO TADINO

Il Sindaco

Dr. Roberto Morroni

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA

Il Presidente

Avv. Carlo Orlando

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

Il Coordinatore

Avv. Angelo Santi

FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA
Organismo di Mediazione Forense
Iscritto al n.45 del Registro degli Organismi
abilitati a svolgere la mediazione ex D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

REGOLAMENTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

2. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

3. Nell'ipotesi in cui è prescritta l'assistenza tecnica in sede giurisdizionale,le parti sono comunque espressamente invitate ad essere assistite da un difensore.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La domanda di mediazione deve contenere a pena di improcedibilità:

a) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;

b) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;

c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda con specificazione dell'eventuale riconducibilità alle materie di cui all'art. 5, co.1 D.Lgs. 28/2010 ;

d) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;

e) i dati identificativi del difensore della parte, nell'ipotesi di cui questa decida di avvalersene nel procedimento di mediazione.

2. La domanda può contenere:

a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;

b) dati identificativi dei professionisti, e/o delle persone di fiducia che, in alternativa o in aggiunta al difensore, assisteranno la parte nel procedimento;

c) dichiarazione della parte che propone la domanda di mediazione di anticipare per intero i costi della procedura, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese successiva all'espletamento del procedimento;

d) richiesta, con riferimento alle sole materie per le quali la mediazione non è condizione di procedibilità, della parte che propone la domanda di mediazione, che l'incontro non abbia luogo se la parte invitata, entro il termine di otto giorni precedenti al primo incontro, non abbia espressamente manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione;

e) richiesta, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, che il mediatore, eventualmente anche in assenza della parte convocata, formuli la proposta.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi ODM) con qualunque strumento idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione.

4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'ODM o in forma libera.

5. Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione della parte invitata al procedimento, ovvero la richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, rispetto a quello comunicatole ai sensi dell'art.8 D.L. n. 28/2010, costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui all'allegato A.

Art. 3 - La segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.

2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

3. La Segreteria verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'annota nell'apposito registro;

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle indennità.

4. La Segreteria, inoltre, comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante:

- il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- l'eventuale rinvio, richiesto dalla parte convocata, della data dell'incontro di mediazione;
- la mancata risposta e/o adesione della parte convocata nell'ipotesi di cui all'art 2, co. 2 punto d del presente regolamento;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione;
- il nominativo del mediatore designato;
- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, e a partecipare personalmente al procedimento, avvertendole, nell'ipotesi ex art. 2 comma 2 punto d, che l'incontro non avrà luogo, ove almeno una di esse non comunichi la propria intenzione di parteciparvi;
- l'avvertenza che, al di fuori dell'ipotesi ex art. 2 comma 2 punto d, su richiesta della parte istante, l'incontro avrà luogo anche se la parte o le parti chiamate non abbiano dichiarato di volervi partecipare;

La Segreteria informa, altresì, la parte dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/10 e l'avverte della circostanza che, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D. lgs., n. 28/10, il giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento argomenti di prova sensi dell'art. 116, 2° comma, c.p.c.

5. Nell'ipotesi ex art 2 comma 2 punto d, ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata non ha tempestivamente espresso la propria adesione ovvero ha comunicato espressamente di non voler aderire, la Segreteria rilascerà alla parte istante, in data suc-

cessiva a quella inizialmente fissata per l'incontro, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010, la Segreteria rilascia l' attestato di conclusione del procedimento solo in presenza di verbale di mancata partecipazione.

6. La parte invitata potrà prendere visione dei documenti depositati dall'istante, ove non riservati, solo dopo aver aderito al procedimento.

Art. 4 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o altra sede dallo stesso designata.

2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 5 - Funzioni e designazione del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

2. In nessun caso il mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.

3. L'ODM designa il mediatore individuandolo nei propri elenchi, selezionati tra gli iscritti all'albo degli Avvocati, eventualmente in adesione all'indicazione congiunta delle parti.

4. Al fine di garantire l'imparzialità e professionalità nella prestazione del servizio, in conformità a quanto previsto nell'art.3, comma 1) lett. b), del D.M. 145/2011, l'ODM provvede alla designazione del mediatore secondo criteri di rotazione inderogabili e predeterminati, che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia e delle specifiche competenze professionali del mediatore. A tal fine costui, al momento dell'iscrizione nell'elenco, deposita il proprio *curriculum* con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione. In ogni caso, il mediatore indica le materie rispetto alle quali non intende prestare

opera di mediazione. L'ODM provvede di conseguenza a formare, all'interno dei propri elenchi, delle liste di mediatori suddivise per materie preferenziali indicate dal mediatore stesso, all'interno delle quali effettuare la rotazione. Soltanto in casi di straordinaria complessità e/o rilevanza economica, l'ODM potrà derogare alla rotazione predeterminata, comunque sulla base di una peculiare esperienza del mediatore designato e nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

5. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

7. Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dall'art. 6 del presente regolamento.

8. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'ODM nominerà un altro mediatore.

9. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, valutabile dall'ODM medesimo ai fini del rapporto intercorrente con il Mediatore.

10. L'ODM potrà formare, all'interno dei propri elenchi di mediatori, delle liste di soggetti appartenenti ad altre professioni, per la eventuale nomina in qualità di mediatori ausiliari. Solo in casi particolari, ovvero ove non sia possibile nominare uno o più mediatori ausiliari, o la controversia lo renda assolutamente necessario, il mediatore può provvedere all'individuazione, per il tramite della Segreteria, di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina é subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

Art. 6 - Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del mediatore.

1. Il mediatore non può accettare la nomina quando:

a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;

b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.

2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7, 7° comma.

3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

4. Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

Art. 7 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

2. Il mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.

3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

6. Il mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

Art. 8 - Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente.

2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.

3. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.

4. Quando le parti non abbiano raggiunto l'accordo e ne facciano concorde richiesta, il mediatore, qualora disponga degli elementi necessari, formula una proposta di conciliazione.

5. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione, il mediatore può formulare la proposta solo nei casi previsti al successivo art.9.

6. Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:

a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al

mediatore e all'esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

b) non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

7. Il mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal mediatore.

9. Le parti fanno pervenire alla segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 9 - Controversie in materia di R.C.A. e di responsabilità medica.

1. Salvo quanto previsto al precedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e di responsabilità medica, il mediatore può formulare la proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione.

2. La Segreteria informa l'altra o le altre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, e che tale proposta, qualora il mediatore reputi di avere elementi sufficienti, potrà essere formulata anche in caso di loro disaccordo, o, in applicazione di

quanto previsto al precedente art. 8 comma 5, in caso di loro mancata adesione e partecipazione al procedimento di mediazione.

Art. 10 Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall'art. 9;

b) quando le parti raggiungono un accordo;

c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;

d) quando il mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento;

e) decorsi quattro mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell'ODM dal registro non hanno effetto sul procedimento in corso.

3. Se e' raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.

5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

6. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

7. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

8. Al termine del procedimento ciascuna parte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del servizio di mediazione predisposta dall'ODM.

Art. 11 - Indennità

1. L'indennità comprende, nel suo complesso, le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, ivi compreso il compenso dovuto ai mediatori.

2. E' liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 5, comma 10.

3. Per le spese di avvio del procedimento, ricomprese nell'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di Euro 40,00, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente al tentativo di mediazione, al momento dell'adesione e, comunque, prima dell'incontro.

4.Per le spese di mediazione é dovuto, da ciascuna parte, l'importo indicato nelle tabelle contenute nell'allegato "A" al presente regolamento, da corrispondere secondo le modalità ivi indicate.

5. Il mancato pagamento delle spese di mediazione costituisce giusta causa di recesso per l'ODM.

6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Lo stesso è determinato dall'ODM nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, sino al limite massimo di euro 250.000,00. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7. L'indennità dovuta è ridotta:

a) nelle materie per cui l'instaurazione del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.L. n. 28/2010, nella misura di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.

b) ad euro 40,00 per il primo scaglione e ad euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti rispetto a quella che ha proposto domanda di mediazione aderisce e/o partecipa al procedimento;

8. L'indennità dovuta è aumentata:

a) fino ad un quarto in caso di conclusione dell'accordo;

b) di un quinto in caso di formulazione della proposta.

9. L'indennità dovuta può essere aumentata fino ad un quinto in caso di particolare importanza o complessità o difficoltà dell'affare trattato.

Art. 12 - Tirocinio assistito

1. L'organismo di mediazione consente gratuitamente a ciascun mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocinio assistito prescritto dalla normativa vigente.

2. Il tirocinio assistito sarà consentito anche ai mediatori di altri organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio organismo.

3. I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

TABELLA DELLE INDENNITA' AI SENSI DELL'ART. 16 D.M. 180/2010
AGGIORNATO AL D.M.145/2011

LE INDENNITA' RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE COMPRENDONO:

a. **SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** DOVUTE DA CIASCUNA PARTE PER UN IMPORTO DI €. 40,00 (oltre iva) CHE DEVE ESSERE VERSATO DALLA PARTE ISTANTE AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE, E DALLA PARTE CHIAMATA ALLA MEDIAZIONE AL MOMENTO DELLA SUA ADESIONE AL PROCEDIMENTO.

Le spese di avvio possono essere aumentate dell'importo corrispondente alle spese vive documentate dall'Organismo con riguardo alla procedura

b. **SPESE DI MEDIAZIONE** DOVUTE DA CIASCUNA PARTE, NELLA MISURA E MODALITA' INDICATE NELLE SUCCESSIVE TABELLE **I** E **II**. LE SPESE DI MEDIAZIONE (INDICATE AL NETTO D'IVA NELLE SUCCESSIVE TABELLE) SONO COMPRENSIVE DEI COSTI DI AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E DELL'ONORARIO DEL MEDIATORE, PER L'INTERO PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DEGLI INCONTRI SVOLTI E DAL NUMERO DEI MEDIATORI ED AUSILIARI DEL MEDIATORE CHE SIANO INTEVENUTI NELLA PROCEDURA. **N.B.**: I COMPEN-

SI PER GLI ESPERTI EVENTUALMENTE NOMINATI A NORMA DELL'ART. 5 CO. X DEL REGOLAMENTO, SONO A CARICO DELLE PARTI, IN AGGIUNTA ALLE SPESE DI MEDIAZIONE.

NELLA TABELLA I RIENTRANO LE SPESE DI MEDIAZIONE RELATIVE ALLE MATERIE PREVISTE ALL'ART. 5, COMMA 1, D.L. 28/2010 E PRECISAMENTE:

*CONDOMINIO **
DIRITTI REALI
DIVISIONI
SUCCESSIONI EREDITARIE
PATTI DI FAMIGLIA
LOCAZIONE
COMODATO
AFFITTO DI AZIENDA
RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA:

- *CIRCOLAZIONE VEICOLI E NATANTI **
- *RESPONSABILITA' MEDICA*
- *DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA*
- *DIFFAMAZIONE CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITA'*

CONTRATTI ASSICURATIVI
CONTRATTI BANCARI
CONTRATTI FINANZIARI

N.B. :* *CONDOMINIO e RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI RIENTRANO NELLA TABELLA I SOLO A DECORRERE DAL 21 MARZO 2012, MENTRE FINO A TALE DATA TALI MATERIE VANNO RICOMPRESE NELLA TABELLA II.*

TABELLA I

Valore della lite	**Spesa per ciascuna parte (oltre iva)**
Fino a € 1.000	€ 43
Da € 1.001 a € 5.000	€ 87
Da € 5.001 a € 10.000	€ 160
Da € 10.001 a € 25.000	€ 240
Da € 25.001 a € 50.000	€ 400
Da € 50.001 a € 250.000	€ 667
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.900
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 2.600
Oltre € 5.000.000	€ 4.600

Per i procedimenti di mediazione relativi alla tabella I c.d. "Mediazione Obbligatoria" le spese di mediazione devono essere versate (CFR Tabella n.1) nella maniera seguente:

PARTE ISTANTE :

- **SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** PARI AD €. **40,00 (oltre iva)** AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE.
- **ACCONTO SPESE DI MEDIAZIONE PARI AD € 40,00 (oltre iva) PER IL PRIMO SCAGLIONE E PARI AD € 50,00 (oltre iva) PER TUTTI GLI ALTRI SCAGLIONI** AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE.
- **SALDO SPESE DI MEDIAZIONE PARI ALLA DIFFERENZA TRA L'ACCONTO (€ 40,00 O € 50,00) E GLI IMPORTI (oltre iva) DELLA TABELLA I SOPRACITATA:**
  - **PRIMA DELL'INIZIO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE** SE LA APRTE CHIAMATA ADERISCE AL PROCEDIMENTO;
  - **NON SONO DOVUTE** SE LA PARTE CHIAMATA NON ADERISCE AL PROCEDIMENTO

PARTE CHIAMATA :

- **SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** PARI AD €. **40,00 (oltre iva)** AL MOMENTO **DELL'ADESIONE** AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.
- **SPESE DI MEDIAZIONE PER IL 100%** DEL LORO AMMONTARE AL MOMENTO **DELL'ADESIONE** E COMUNQUE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCONTRO.

NELLA TABELLA II RIENTRANO LE SPESE DI MEDIAZIONE RELATIVE ALLE MATERIE NON PREVISTE DALL'ART. 5, COMMA 1, D.L. 28/2010 AD ECCEZIONE, FINO ALLA DATA DEL 21 MARZO 2012 DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AL CONDOMINIO E AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E NATANTI.

TABELLA II

Valore della lite	**Spesa per ciascuna parte (oltre iva)**
Fino a € 1.000	€ 65
Da € 1.001 a € 5.000	€ 130
Da € 5.001 a € 10.000	€ 240
Da € 10.001 a € 25.000	€ 360
Da € 25.001 a € 50.000	€ 600
Da € 50.001 a € 250.000	€ 1.000
Da € 250.001 a € 500.000	€ 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.200
Oltre € 5.000.000	€ 9.200

Per i procedimenti di mediazione relativi alla tabella II c.d. "Mediazione Facoltativa" le spese di mediazione devono essere versate (CFR Tabella n.2) nella maniera seguente:

PARTE ISTANTE :

- **SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** PARI AD €. **40,00 (oltre iva)** AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE.
- **ACCONTO SPESE DI MEDIAZIONE PARI AD € 40,00 (oltre iva) PER IL PRIMO SCAGLIONE E PARI AD € 50,00 (oltre iva) PER TUTTI GLI ALTRI SCAGLIONI** AL MOMENTO DEL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE.
- **SALDO SPESE DI MEDIAZIONE:**
  - **PRIMA DELL'INIZIO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE, PARI ALLA DIFFERENZA TRA L'ACCONTO (€ 40,00 O € 50,00) E GLI IMPORTI (oltre iva) DELLA TABELLA II SOPRACITATA** SE LA PARTE CHIAMATA ADERISCE AL PROCEDIMENTO;

  - **NON SONO DOVUTE** SE LA PARTE CHIAMATA NON ADERISCE AL PROCEDIMENTO e se l'istante abbia manifestato il non interesse all'incontro in mancanza dell'adesione della parte chiamata ex art. 2, comma 2, punto d), del regolamento; ove la parte istante sia interessata all'incontro si applichera' un importo ridotto e forfettario prgogressivo per scaglioni fino ad un massimo di € 350.00

PARTE CHIAMATA :

- **SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO** PARI AD €. **40,00 (oltre iva)** AL MOMENTO **DELL'ADESIONE** AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.
- **SPESE DI MEDIAZIONE DELLA TABELLA II PER IL 100%** DEL LORO AMMONTARE AL MOMENTO **DELL'ADESIONE** AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E COMUNQUE PRIMA DELLO SVOLGIOMENTO DELL'INCONTRO.

PER LA TABELLA I L'IMPORTO MASSIMO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUN SCAGLIONE DI RIFERIMENTO EX ART 16, COMMA 4, D. M. 180/2010 COME MODIFICATA DAL D.M. 145/2011 DEVE ESSERE AUMENTATO DEL 10 % IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE.

PER LA TABELLA II L'IMPORTO MASSIMO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE PER CIASCUN SCAGLIONE DI RIFERIMENTO EX ART 16, COMMA 4, D. M. 180/2010, COME MODIFICATA DAL D.M. 145/2011:

a. PUÒ ESSERE AUMENTATO IN MISURA NON SUPERIORE AL 10% TENUTO CONTO DELLA PARTICOLARE IMPORTANZA, COMPLESSITÀ O DIFFICOLTÀ DELL'AFFARE;
b. DEVE ESSERE AUMENTATO DEL 10 % IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE;
c. DEVE ESSERE AUMENTATO DI UN QUINTO NEL CASO DI FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA AI SENSI DELL'ART.11 D.L. N.28/2010.

IN OGNI CASO SIA PER LA TABELLA I CHE PER LA TABELLA II :

- SI CONSIDERANO IMPORTI MINIMI QUELLI DOVUTI COME MASSIMI PER IL VALORE DELLA LITE RICOMPRESO NELLO SCAGLIONE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE A QUELLO EFFETTIVAMENTE APPLICABILE; L'IMPORTO MINIMO RELATIVO AL PRIMO SCAGLIONE E' LIBERAMENTE DETERMINATO;

- GLI IMPORTI DOVUTI PER IL SINGOLO SCAGLIONE NON SI SOMMANO IN NESSUN CASO TRA LORO;
- IL VALORE DELLA LITE E' INDICATO NELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE A NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE;
- QUALORA IL VALORE RISULTI INDETERMINATO, INDETERMINABILE O VI SIA UNA NOTEVOLE DIVERGENZA TRA LE PARTI SULLA STIMA, L'ORGANISMO DECIDE IL VALORE DI RIFERIMENTO E LO COMUNICA ALLE PARTI;
- LE SPESE DI MEDIAZIONE INDICATE SONO DOVUTE IN SOLIDO DA CIASCUNA PARTE CHE HA ADERITO AL PROCEDIMENTO.
- AI FINI DELLA CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ (SIA SPESE DI AVVIO CHE DI MEDIAZIONE) QUANDO PIÙ SOGGETTI RAPPRESENTANO UN UNICO CENTRO DI INTERESSI SI CONSIDERANO COME UNICA PARTE.
- TUTTI GLI IMPORTI DEBBONO CONSIDERARSI AL NETTO DI IVA.
- L'ORGANISMO HA FACOLTÀ DI VARIARE LE PROPRIE TARIFFE RESTANDO INTESO CHE TALI MODIFICAZIONI SI APPLICHERANNO ALLE SOLE PROCEDURE INIZIATE DOPO LA PUBBLICAZIONE DI DETTE MODIFICHE.
- GLI AVVOCATI SOCI DELLA FONDAZIONE FORENSE DI PERUGIA POTRANNO BENEFICIARE, PER I PROPRI ASSISTITI DI UNA RIDUZIONE PARI AL 20 % IN RIFERIMENTO ALLE INDENNITA' PREVISTE DALLA TABELLA II.
- PER IL VALORE INDETERMINATO MODESTO SI PRENDE COME RIFERIMENTO LA SCAGLIONE DA € 25.000,01 A € 50.000,00.
- PER IL VALORE INDETERMINATO RILEVANTE SI PRENDE COME RIFERIEMNTO LA SCAGLIONE DA € 50.000,01 A € 250.000,00.